

DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO

La dichiarazione di carattere non finanziario- secondo l'art.5 del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 – può essere contenuta:

- a) o nella relazione della gestione;
- b) o costituire una relazione distinta.

E' preferibile – per “ragioni di chiarezza” – che la “dichiarazione di carattere non finanziario costituisca una “relazione distinta”: il contenuto è raccolto in uno specifico documento e non deve essere cercato tra i numerosi ed eterogenei paragrafi della relazione sulla gestione, che sovente è molto ampia e troppo complessa, comprendente fotografie e parte descrittiva.

La legge consente l'opzione, ma la CONSOB potrebbe suggerire una forma di standardizzazione, la quale è molto utile per effettuare i confronti intersocietari.

La troppa flessibilità è sempre fonte di “caos” nelle analisi dei bilanci d'esercizio e di confusione tra le “informazioni finanziarie” e le “informazioni non finanziarie”: crea solamente carta e, il più delle volte, anche inutile.

Questa impostazione ha senso negli enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti (art. 2).

Inoltre, la “distinta relazione di carattere non finanziario” è coerente con l'apposita relazione rilasciata dal Revisore incaricato.

Infine, trattandosi di società di grandi dimensione, la via da seguire non dovrebbe essere quella del comma 1 dell'art. 5 del Regolamento CONSOB, ma quella del comma 2 dello stesso articolo 5 del Regolamento CONSOB.

A disposizione per ulteriori approfondimenti, porgo i più cordiali saluti.

Flavio Dezzani

Professore Emerito di Ragioneria

Università di Torino